



## Provincia di Bolzano

### Legge Provinciale n. 40 del 10 settembre 1973

#### Provvidenze per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(B.U.R Trentino Alto Adige n. 44 del 9 ottobre 1973)

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Giunta Provinciale  
promulga la seguente legge:

#### ARTICOLO 1

Per il finanziamento di un nuovo programma per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per lo smaltimento di rifiuti solidi da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono autorizzati, a carico dell' esercizio finanziario 1973:

- a) la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione del contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile;
- b) un limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione del contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5% per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il programma di cui al primo comma deve precisare, in base all' urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità , per l' ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Alla copertura dell' onere di lire 1050 milioni a carico dell' esercizio finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l' esercizio finanziario corrente.

Le annualità relative al limite di impegno di lire 50 milioni saranno iscritte negli stati di previsione della Provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1987.

I fondi di cui al presente articolo, non impegnati nell' anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.



# Gestione-Rifiuti.it

## ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi di cui all' articolo 1 i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, i quali, in conformità al programma provinciale di cui all' art. 1 intendono costruire impianti di smaltimento dei rifiuti, acquistare ed approntare aree per l' organizzazione dei servizi, per la discarica controllata, nonché acquistare i mezzi per la raccolta, il trasporto dei rifiuti e per il funzionamento degli impianti, delle discariche e di ogni altro servizio.

## ARTICOLO 3

Le domande per l' ammissione a contributo devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta provinciale con il quale viene approvato il programma di cui al primo comma del precedente art. 1.

Alle domande devono essere allegati progetto e relazione di massima delle opere da eseguire e dei servizi da realizzarsi, di cui al precedente art. 2.

Sulle domande provvede la Giunta provinciale, la quale, nel comunicare ai richiedenti quali domande siano state ammesse a contributo, stabilisce i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo, nonché le caratteristiche del medesimo.

## ARTICOLO 4

L' approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza e di indifferibilità .

## ARTICOLO 5

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l' accertamento della regolare esecuzione dell' opera, oppure in corso d' opera, mediante acconti fino ai 3/4 dell' ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori. In tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l' accertamento della regolare esecuzione dell' opera.

Il contributo di cui alla lett. b) dell' art. 1 è corrisposto in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell' opera, direttamente all' ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all' istituto di credito mutuante.

## ARTICOLO 6

Lo stanziamento disposto in applicazione del precedente art. 1 della presente legge, anche se non impegnato, non decade al termine dell' esercizio finanziario, ma sarà conservato tra i residui fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 settembre 1973

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

